



**CIRCOLARE N. 37
2012/2013
DEL 5 MARZO 2013**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 8 – 2013 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 8 – 2013 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto "Responsabilità solidale dell'appaltatore e sanzionabilità del committente per irregolarità del prestatore di servizio – Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle entrate del 1° marzo 2013".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

Roma, 4 marzo 2013
prot. n. 11.1022

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 8- 2013

Oggetto: Responsabilità solidale dell'appaltatore e sanzionabilità del committente per irregolarità del prestatore di servizio – Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle entrate del 1° marzo 2013 –

Con la Circolare FIGC-UST n. 13 del 7 novembre, prot. n. 11.534, sono state illustrate le disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto introdotte dall'art. 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. "Decreto crescita") convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

In sostanza, è stata introdotta la responsabilità dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto.

In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa-pecuniaria – da 5.000,00 a 200.000,00 euro – nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all'ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nell'asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.

Con la Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni di cui sopra, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione, precisando, inoltre, che la norma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012.

Con la Circolare n. 2/E del 1° marzo u.s., l'Agenzia delle entrate ha fornito sull'argomento ulteriori chiarimenti.

In primo luogo, l'Agenzia ha precisato che la **norma ha portata generale** ed interessa non solo gli operatori del settore edilizio, come obiettato da alcune parti, ma ha lo scopo di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, ma è, comunque, riferibile alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'art. 1655 c.c. secondo cui l'appalto è *".....il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro"*.

Consegue, afferma l'Agenzia delle entrate, che **sono escluse dal campo di applicazione della normativa in esame** le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, quali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni, ivi compresi quelli in cui prevale la cessione del bene;

b) il contratto d'opera, disciplinato dall'art. 2222 c.c. (*Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*); trattasi di prestazioni professionali di lavoro autonomo ivi comprese quelle svolte da piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi;

c) il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 e seguenti del c.c. (*Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone e cose da un luogo all'altro*).

Pertanto, la norma trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto (committente, appaltatore, subappaltatore) sia nell'ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.

Per quanto concerne l'individuazione sotto il profilo temporale dei contratti interessati dalla disposizione in commento si ricorda che rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell'art. 13-ter.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate chiarisce che l'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012.

Nel chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della norma, l'Agenzia delle entrate precisa che i contratti devono essere conclusi da soggetti che stipulano i contratti stessi nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 TUIR, **compresi, quindi, gli enti non commerciali**. Mentre sono esclusi, tra l'altro, le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini IVA e i condomini.

Circa l'attestazione della regolarità fiscale, l'Agenzia delle entrate precisa che in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativi al contratto d'appalto, anche in forma di dichiarazione sostitutiva, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.

Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata a suo favore. L'Agenzia delle entrate ritiene che occorra attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accredito delle somme al beneficiario.

Diversamente, infatti, l'attestazione della regolarità degli adempimenti dovrebbe avere ad oggetto fatti successivi al suo rilascio.